



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 "ENZO DRAGO"
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it

Messina, 05/02/2022

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 110

OGGETTO: Nuova modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si comunica che è in data odierna è entrato in vigore il **Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"**, con il quale si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico.

Le nuove disposizioni vengono riassunte nella seguente tabella.

SCUOLA DELL'INFANZIA		
Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni nella stessa sezione	Attività didattica in presenza	Uso di mascherine FFP2 da parte dei docenti e educatori fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid19. Per gli alunni della sezione/gruppo classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza , con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 <u>alla prima comparsa dei sintomi</u> e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l' esito negativo è <u>attestato tramite autocertificazione</u> .



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO”
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it

Dal 5° caso di positività accertato tra gli alunni nella stessa classe	Attività didattica a distanza per 5 gg. La sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.	La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (<i>NO AUTOCERTIFICAZIONE</i>). <i>Gli alunni portano all'insegnante l'esito negativo del tampone.</i>
--	--	---

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni nella stessa classe	Attività didattica in presenza	Uso delle mascherine FFP2 - docenti e alunni - fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid-19; Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 <u>alla prima comparsa dei sintomi</u> e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. <i>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</i>
Dal 5° caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza 1) Per coloro che diano dimostrazione di: a) Aver concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. b) Essere guariti da meno di 120 gg c) Abbiamo effettuato la dose di richiamo (booster) <i>(Controllabile con App Verifica C19)</i> 2) Per coloro che possiedono idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione <i>(Su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)</i>	Autosorveglianza. Uso di mascherine FFP2 - docenti e alunni - fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <i>L'insegnante, alla prima ora, provvederà alla verifica dei requisiti per la presenza.</i>



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO”
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it

	<p>Attività didattica digitale integrata per 5 gg</p> <p>Per tutti gli altri alunni.</p> <p><i>Si ricorre alla didattica digitale se l'accertamento rispettivamente del 5° caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.</i></p>	<p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (NO AUTOCERTIFICAZIONE).</p> <p><i>Gli alunni portano all'insegnante, alla prima ora, l'esito negativo del tampone.</i></p>
--	---	--

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1 caso di positività tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza	Autosorveglianza. Uso di mascherine FFP2 - docenti e alunni - fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2 o più casi di positività tra gli alunni	Attività didattica in presenza 1) Per coloro che diano dimostrazione di: a) Aver concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. b) Essere guariti da meno di 120 gg. c) Avere effettuato la dose di richiamo. <i>(Controllabile con App Verifica C19)</i> 2) Per coloro che possiedono idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione <i>(Su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)</i>	Autosorveglianza. Uso di mascherine FFP2 - docenti e alunni - fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <i>L'insegnante, alla prima ora, provvederà alla verifica dei requisiti per la presenza.</i>
	Attività didattica digitale integrata per 5 gg	Per tutti gli altri alunni. <i>Si ricorre alla didattica digitale se l'accertamento rispettivamente del 2° caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.</i>



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO”
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it

PRECISAZIONI

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un tampone antigenico o molecolare negativo.

Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Alla luce della nuova normativa, per i casi in esame, corre l'obbligo di precisare che:

1. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato; l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
2. La scuola che venga a conoscenza di cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria, darà comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2 e lett. c), n. 2 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, ovvero coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista.
3. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Per la verifica è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile VerificaC19.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO”
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it

ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure: utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2 e lett. c), n. 2 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione; limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità; trasmissione/pubblicazione, nella sezione dedicata del sito d'istituto, di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR.

4. La scuola invierà **comunicazione al DdP dell'ASP di Messina** solamente nei casi in cui la legge preveda la possibilità che alunni e/o personale vengano sottoposti al regime di quarantena precauzionale. In altre parole quando venga a conoscenza di cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria.
5. Il regime precauzionale dell'**Autosorveglianza** prevede:
è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0098498-04/02/2022)
Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
6. Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e dalla Circolare del Ministero della Salute 0098498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si allega:

- D.L. 4 febbraio 2022, n.5;
- Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Ruggeri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93